

**\*\*\*COPIA\*\*\***  
**UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"**

*Comuni di: Barumini – Collinas – Furtai – Genuri – Gesturi – Lasplassas -  
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili  
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA"**

**N. 85 del 30/12/2020**

<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE ANNI 2021/2023.
---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:00** nella Sala riunioni dell'Unione dei Comuni "Marmilla", si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **MARCO PISANU** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
EMANUELA CADEDDU		Si
DANILO PIRAS	Si	
MARTINO PICCHEDDA	Si	
ANDREA FENU		Si
PAOLO CADDEU	Si	
MARCO PISANU	Si	
ALBERTO PUSCEDDU		Si

Tot.: 4	Tot.: 3
---------	---------

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario **dott. GIORGIO SOGOS**

Il Presidente, **MARCO PISANU**, riconosciuta la legalità dell'Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA
-----------

**Preso atto che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Visto** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

- "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;*
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano*

*il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.;*
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;*

**Visto** inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

- “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*
- 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
- 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*
- 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
- 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

**Rilevato che:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

**Visti:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamato**, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione*

- annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*
  - 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;*
  - 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**Preso atto che**, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per*

cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

**Visto il D.M. 17 marzo 2020** ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato **che** il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**Visto** l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media

sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

**Visto** inoltre l’art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

**Richiamato**, inoltre, il testo dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “*Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore”;*

**Atteso** dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l’estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);

**Visto** l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: " Negli anni **2014** e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge **6** luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno **2014** e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **((cinque anni))**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite **((al quinquennio precedente))**. **L'**articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 **giugno** 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge **6** agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.";

**Visto** l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.";

**Considerato** che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

**Visto** l'art. 32 comma 5 del d.lgs 267/2000 il quale dispone che:

*“All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.”*

**Preso atto** del principio espresso dalla Corte dei conti Sez. autonomie n. 20/2018 il quale recita “La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle Unioni non obbligatoria va condotta con il meccanismo del “ribaltamento” delineato dalla sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2011, salvo il caso in cui gli enti coinvolti dell’Unione abbiano trasferito tutto il personale all’Unione.”

**Preso atto**, pertanto, che la verifica del contenimento delle spese del personale da parte dell’unione andrà fatto attraverso il meccanismo del “ribaltamento”, per il quale i comuni dovranno verificare il mantenimento dei limiti della spesa di personale sommando la propria a quella spettante, pro quota, sostenuta dall’Unione.

**Premesso che** questa Unione intende dotarsi degli strumenti necessari per poter garantire l’attività amministrativa dell’Ente, che consiste nella gestione in forma associata dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all’Unione;

**Richiamata la delibera di** Assemblea n. 15 del 12.07.2017 con la quale è stata deliberata l’intenzione di gestire il Servizio di Protezione Civile in forma associata ed è stata approvata la bozza di convenzione;

**Richiamata la delibera di** Assemblea n. 23 e 24 del 12.12.2018 con le quali è stato istituito il servizio di riscossione Tari ed è stata approvata lo schema di convenzione Tari;

**Richiamata** la propria delibera di assemblea n. 5 del 01.03.2017, avente ad oggetto “Approvazione Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace attraverso l’Unione dei Comuni “Marmilla”;

**Richiamata** la propria delibera di assemblea n. 13 del 02.09.2020, avente ad oggetto PLUS DISTRETTO DI SANLURI - approvazione dello schema di “convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali”.

**Preso atto** che la spesa del personale del plus è interamente a carico della Regione Sardegna;

**Richiamate** le seguenti delibere di Giunta:

- Comune di Tuili n. 135 del 19.11.2018 con la quale sono state cedute 5.000,00 €. di quota assunzionale per personale a tempo determinato;
- Comune di Villanovaforru n. 125 del 12.11.2018 con la quale sono state cedute 15.000,00 €. quota assunzionale per personale a tempo determinato;
- Comune di Collinas n. 98 del 14.12.2018 con la quale sono state cedute 20.000,00 €. quota assunzionale per personale a tempo determinato;
- Comune di Ussaramanna n. 125 del 11.12.2018 con la quale sono state cedute 5.000,00 €. quota assunzionale per personale a tempo determinato.

**Visto** il prospetto di calcolo del limite di spese del personale predisposto dal responsabile del servizio finanziario/personale;

**Visto** il Prospetto della programmazione delle assunzioni del personale, per il triennio 2021/2023 che prevedeva il seguente piano delle assunzioni:

#### 1) Piano assunzioni triennio 2021/2023

AREA	Cat.	Profilo	contratto	2022 n.	DECORRENZA	2023 n.	2024 n.
SERVIZIO RAGIONERIA	D	Istruttore direttivo/Contabile	12 ore settimanali dall’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	2	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	2	2
	D		10 ore settimanali	1		1	1



SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO		Pedagogista	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004		DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021		
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – tutela del paesaggio.	D	Ingegnere	(EX ART. 110 D.LGS 267/2000) <b>36 ore settimanali</b>	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022	1	1
SERVIZIO AMBIENTE	D	Ingegnere	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 <b>12 ore settimanali</b>	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	C	Geometra cat. C1	<b>12 ore settimanali dal</b> dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 <b>12 ORE SETTIMANALI</b>	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 <b>12 ORE SETTIMANALI</b>	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
UFFICIO DI SUPPORTO ORGANI POLITICI – ART. 90 T.U. 267/20000 –	D		ART. 90 T.U. 267/2000. 18 Ore Settimanali	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1

	CAT			2021		2022	2023
SERVIZIO PLUS	D	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Cessione contratto a tempo indeterminato	1	DAL 01.03.2021	1	1
	D	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
	D	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
	D	PSICOLOGO	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
	C	Istruttore amministrativo	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
	C	Istruttore amministrativo	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1

**Dato atto che** l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario, sul piano dei fabbisogni di personale anno 2021;

**Dato atto che**, le assunzioni di cui sopra restano condizionate all'avvio a regime della gestione associata di tutte le funzioni;

**Ravvisata** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Ravvisata** la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**Considerata** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

**Visto** il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 077 del 12.10.2011;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267,

**Visto** lo Statuto dell'unione;

**Con Voti Unanimi**

### D E L I B E R A

Di richiamare la premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare la programmazione del personale per l'anno 2021/2023, come di seguito descritto:

#### Programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023.

AREA	Cat.	Profilo	contratto	2022 n.	DECORRENZA	2023 n.	2024 n.
SERVIZIO RAGIONERIA	D	Istruttore direttivo/Contabile	12 ore settimanali dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	2	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	2	2
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO	D	Pedagogista	10 ore settimanali dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – tutela del paesaggio.	D	Ingegnere	(EX ART. 110 D.LGS 267/2000) 36 ore settimanali	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022	1	1
SERVIZIO AMBIENTE	D	Ingegnere	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ore settimanali	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	C	Geometra cat. C1	12 ore settimanali dal dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ORE SETTIMANALI	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
SERVIZIO TECNICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 12 ORE SETTIMANALI	1	DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	1	1
UFFICIO DI SUPPORTO ORGANI POLITICI – ART. 90 T.U. 267/20000 –	D		ART. 90 T.U. 267/2000. 18 Ore Settimanali	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1

SERVIZIO PLUS	CAT	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Cessione contratto a tempo indeterminato	2021	DAL 01.03.2021	2022	2023
	D			1		1	1

D	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
D	ASSISTENTE SOCIALE	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
D	PSICOLOGO	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
C	Istruttore amministrativo	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1
C	Istruttore amministrativo	36 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	1	DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021	1	1

- 2) **Di dare atto** che la programmazione potrà essere rivista in funzione di ulteriori e nuove valutazioni sulla necessità derivante dal decentramento di ulteriori servizi;
- 3) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti di competenza al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 4) Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
f.to MARCO PISANU

**IL SEGRETARIO**  
f.to dott. GIORGIO SOGOS

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole**

- AREA AFFARI GENERALI

Eventuali note:

Data, 30/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dott. GIORGIO SOGOS**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole**

Eventuali note:

Data, 30/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Matzeu Rag. Carlo**

**ESECUTIVITÀ**

**SI DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**N. 264 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. 264, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 10/03/2021 al 25/03/2021.

**IL SEGRETARIO  
f.to dott. GIORGIO SOGOS**

*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Il Responsabile del Servizio  
dott. GIORGIO SOGOS*